



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 52202961

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 16466

Numero raccolta: 9781

Data stipula: 18/12/2024

Notaio: CRISTIANO CASALINI

Codice fiscale: CSLCST64H10E512R

Natura:

CONTRATTO DI SERVIZIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VERONA

Parti:

1-Persona Giuridica: AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A. -
02737960233

2-Persona Giuridica: COMUNE DI VERONA - 00215150236

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: VERONA

DATA: 24/12/2024

NUMERO: 44161

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245

CONTRATTO DI SERVIZIO
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VERONA

Redatto secondo le indicazioni della deliberazione ARERA 385/2023/R/Rif
(CIG B46DA07DC46 CUP I31E24000200004 PBM 7796)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di dicembre,
(18.12.2024)

in Verona, nel mio studio in via Teatro Filarmonico n. 5.

Avanti a me avv. Cristiano Casalini, Notaio in Verona, iscritto nel Collegio Notarile di Verona, sono presenti i signori:

LAVANDA dott.ssa BARBARA, nata a Caprino Veronese (VR) il 6 agosto 1971, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del **COMUNE DI VERONA** con sede in Verona, Piazza Brà n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00215150236 – in veste di **CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTÀ**, presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità di Direttore del Consiglio di Bacino e legale rappresentante giusta decreto del Sindaco del Comune di Verona n. 332 del 28 agosto 2024 ed in virtù di quanto stabilito al punto 8 del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino n. 62 del 2 ottobre 2024, che stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

BECHIS dott. ROBERTO, nato a Torino il 21 aprile 1959, domiciliato per la carica in Verona via Bartolomeo Avesani n. 31 presso la sede della Società che rappresenta, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni con unico socio

"AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A."
ABBREVIATA IN **"AMIA Verona S.p.A."**, con sede legale in Verona via Bartolomeo Avesani n. 31, capitale sociale interamente versato euro 5.667.490 (cinquemilioneisecientosessantasettemilaquattrocentonovanta), codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 02737960233, numero R.E.A. VR-261063 (di seguito per brevità denominata AMIA o "AFFIDATARIA"), in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 16 dicembre 2024.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto con cui

premessi che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10 dicembre 2015, esecutiva, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 1, co. 609 lett. a) della L. n. 190/2014, è stata approvata l'adesione del Comune di Verona al Consiglio di Bacino Verona Città, procedendo alla sua costituzione, dando atto che lo stesso opererà in nome e per conto del Comune di Verona per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Verona Città per il periodo di 20 (venti) anni a decorrere dall'approvazione del provvedimento stesso e stabilendo, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1145 del giorno 1 settembre 2015,



NOTAIO

Cristiano Casalini

che le funzioni attribuite al Consiglio di Bacino sono così delegate:

- il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio di Bacino;
- la Giunta Comunale è organo esecutivo del Consiglio di Bacino;
- la Direzione dell'Ufficio di Bacino, cui è preposto un Direttore (Dirigente), con responsabilità organizzativa e gestionale dell'Ufficio stesso, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri;

- in data 19 settembre 2019 il Consiglio Comunale di Verona ha approvato due mozioni aventi ad oggetto: mozione n. 1280 - "Affidamento in house della concessione della gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Verona e di manutenzione delle aree verdi"; mozione n. 1323 - "Affidamento in house della concessione della gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Verona e di manutenzione delle cc.dd. "aree verdi";

- con deliberazione n. 41 del 20 luglio 2023, esecutiva, il Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino, ha approvato il documento di programmazione per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino Verona Città: il Consiglio di Bacino Verona Città ha inteso esercitare le proprie funzioni di pianificazione ed organizzazione del Servizio dotandosi di uno strumento di programmazione quindicennale che, nel recepire le indicazioni contenute nel piano d'ambito regionale ed in coerenza con l'indirizzo già espresso dal Comune di Verona con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2022 in merito all'affidamento *in house providing*, individuasse le politiche e le strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base della quantificazione della domanda di servizio, della sua articolazione settoriale e territoriale ed in coerenza con la normativa regolatoria, tenuto altresì conto della perimetrazione del servizio e delle indicazioni inerenti alla qualità (TQRIF) espresse da ARERA;

- da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 19 marzo 2024, esecutiva, la Giunta comunale, nella sua veste di Comitato di Bacino, ha dato atto che ai sensi dell'art. 204 (Gestioni esistenti) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, AMIA Verona S.p.A., in qualità di soggetto esercente il servizio di gestione integrata dei rifiuti, continuerà a gestire il servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura per il nuovo affidamento in house;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 settembre 2024, immediatamente eseguibile e corredata dal parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, il Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino ha approvato la "scelta per la modalità di gestione per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani" e la "Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale per la raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona" ex artt. 14 commi 2, 3 e 4 e 31 commi 1 e 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, indicando l' *in house* quale modalità di gestione prescelta;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 2 ottobre 2024, esecutiva, il Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino ha

approvato la "Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti (D.Lgs. n. 201/2022, art. 17, commi 1 e 2)" e i relativi allegati, stabilendo altresì di procedere all'affidamento *in house providing* del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona alla società AMIA Verona S.p.A. con sede amministrativa in Verona via B. Avesani n. 31 - partita IVA n. IT02737960233, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari per 15 anni;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di Contratto di servizio e dato incarico al Direttore del Consiglio di Bacino Verona Città di procedere alla sua sottoscrizione autorizzandolo ad apportare al contratto medesimo le modifiche e le integrazioni, di natura non sostanziale, necessarie in sede di stipula;

- con provvedimento n. 6387 del 17 dicembre 2024 del Direttore del Consiglio di Bacino Verona Città è stata approvata la determinazione a contrarre del servizio integrato di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Verona ad AMIA Verona Spa, ed è stato approvato il testo definitivo del Contratto di servizio;

tutto ciò premesso

e ritenuto formare, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto,

convengono e stipulano quanto segue:

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Oggetto e finalità

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato

Articolo 5 Durata dell'affidamento

TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 Corrispettivo contrattuale

Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino

Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore

TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 Obblighi del Gestore

Articolo 17 Programma di controlli

Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

TITOLO VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 Penali

Articolo 20 Sanzioni

Articolo 21 Condizioni di risoluzione

TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

Articolo 23 Trattamento del personale

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Garanzie

Articolo 25 Assicurazioni

Articolo 26 Codice di comportamento dei dipendenti

Articolo 27 Patto di integrità

Articolo 28 Modalità di aggiornamento e modifica del Contratto

Articolo 29 Trattamento dei dati personali

Articolo 30 Obblighi di tracciabilità

Articolo 31 Foro competente

Articolo 32 Allegati

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al Contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato (**Allegato C**);
- **Parti** sono il Comune di Verona in qualità di Consiglio di Bacino Verona Città (nel seguito anche solo "Consiglio di Bacino") e AMIA Verona SpA (nel seguito anche solo "Gestore").
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente Contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Consiglio di Bacino si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico- finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dal Consiglio di Bacino (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente Contratto, fornendo al Consiglio di Bacino tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell' "*in house providing*" conferito con Delibera di Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino n. 62 del 2 ottobre 2024 nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (**Allegato A**).

Articolo 4

Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore è costituito dalle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e dello spazzamento e pulizia cittadina.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio del Comune di Verona.

4.3 Il Consiglio di Bacino si riserva di affidare attività ulteriori rispetto a quanto indicato al precedente comma 4.1. Tali attività ulteriori potranno riferirsi sia ad attività esterne al perimetro regolato che ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani. In tale caso, le Parti provvederanno ad integrare il presente Contratto. Per l'affidamento di attività ulteriori le Parti faranno riferimento alla tabella allegata (**Allegato G**).

Articolo 5

Durata dell'affidamento

- 5.1 Il servizio avrà durata di anni quindici, decorrenti dal primo gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2039.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
 - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente, in coerenza con il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente, ed applicando, anche cumulativamente, le riduzioni e le detrazioni consentite dal metodo tariffario *pro tempore* vigente. Le riduzioni e detrazioni trovano applicazione coerentemente al Piano Economico Finanziario di Affidamento e fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Il codice univoco dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica è I6HOBZ.
- 6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 Il Consiglio di Bacino garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente, in coerenza con il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente, ed applicando, anche cumulativamente, le riduzioni e le detrazioni consentite dal metodo tariffario *pro tempore* vigente. Le riduzioni e detrazioni trovano applicazione coerentemente al Piano Economico Finanziario di Affidamento e fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.
- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo

in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 28.2 e 28.3.

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* (**Allegato E**) collima con il PEF asseverato in sede di offerta alla base dell'affidamento *in house providing* e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 2 ottobre 2024.
- 8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:
- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Consiglio di Bacino;
 - b) il Consiglio di Bacino, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c) il Consiglio di Bacino adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3 Il Consiglio di Bacino assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in

relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Consiglio di Bacino istanza di riequilibrio.
- 10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3 È obbligo del Gestore comunicare, altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.
- 11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1 Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Consiglio di Bacino nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la

continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III

QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente Contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente e approvata con Delibera del Consiglio Comunale, in veste di Assemblea di Bacino n. 50 del 14 settembre 2023 (**Allegato D**).
- 13.2 Il Gestore assume l'obbligo di implementare nei termini previsti dal Consiglio di Bacino le variazioni relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento tramite deliberazioni dei competenti organi del Consiglio di Bacino.
- 13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali Minimi adottati con DM 23 giugno 2022 n. 255.

Titolo IV

ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino

- 14.1 Il Consiglio di Bacino è obbligato a:
- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

- 15.1 Il Gestore è obbligato a:
- a) conseguire gli obiettivi declinati nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e rispettare gli obblighi declinati dal T.U. della Qualità – TQRIF – Deliberazione 15/2022/RIF e s.m.i. conformemente allo schema regolatorio di appartenenza deliberato dal Consiglio di Bacino;
 - b) raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nel Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti;
 - c) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti col presente Contratto;
 - d) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano*

Economico Finanziario di Affidamento e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

- e) trasmettere al Consiglio di Bacino le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- f) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- g) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Consiglio di Bacino;
- h) restituire al Consiglio di Bacino e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente Contratto;
- j) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto;
- m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto.

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16

Obblighi del Gestore

- 16.1 Il Gestore predispone con cadenza semestrale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto di servizio.
- 16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente Contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 10 anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
- beni strumentali di sua proprietà;
 - beni strumentali di terzi.

Articolo 17

Programma di controlli

- 17.1 Il Consiglio di Bacino predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Consiglio di Bacino anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3 Nell'ambito dei controlli il Consiglio di Bacino verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Consiglio di Bacino.

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 18.1 Il Consiglio di Bacino effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente Contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI

PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale annuo. Le Parti individuano di comune accordo (**Allegato H**) l'elenco delle inadempienze a cui ricollegare l'applicazione delle penali di cui al presente articolo e le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 21 che segue.
- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal presente Contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità,

specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.

- 19.4 Il Consiglio di Bacino comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

- 20.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21

Condizioni di risoluzione

- 21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente in allegato (**Allegato H**), le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Titolo VII

CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 22.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Consiglio di Bacino verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 22.4 Il Consiglio di Bacino dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5 Il Consiglio di Bacino individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Consiglio di Bacino le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Consiglio di Bacino delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette

all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

- 22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Consiglio di Bacino sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del Codice Civile.
- 22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Consiglio di Bacino, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Consiglio di Bacino, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Consiglio di Bacino unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del Contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.
- 22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali determinate dall'art. 19.2 del presente Contratto.

Articolo 23

Trattamento del personale

- 23.1 Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali 18.05.2022 stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e degli accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
- 23.2 Il Gestore si obbliga, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Garanzie

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente Contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore ha presentato idonea garanzia fideiussoria, rilasciata ad opera dei soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 con polizza n. 01.000067869 rilasciata da "S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni" emessa in data 12 dicembre 2024 (**Allegato I**).
- 24.3 La polizza può essere prestata di durata inferiore al periodo contrattuale.
- 24.4 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consiglio di Bacino.
- 24.5 Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Consiglio di Bacino del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 (due) mesi precedenti la relativa data di scadenza. Il mancato rinnovo della fideiussione non potrà costituire motivo di escussione della stessa.
- 24.6 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Consiglio di Bacino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio di Bacino medesimo, pena la risoluzione del Contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 24.7 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25

Assicurazioni

- 25.1 Il Gestore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati al Consiglio di Bacino o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.
- 25.2 A tal fine il Gestore ha stipulato con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), le seguenti polizze aventi ad oggetto:
- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi;
 - b) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso il Consiglio di Bacino, il Comune di Verona, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) da evento accidentale ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'affidamento in oggetto. La polizza suddetta è finalizzata anche a coprire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati derivanti dalla gestione post operativa delle discariche in qualsiasi tempo affidate al Gestore fino al massimale di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni//00) - Polizza n. 430840677 stipulata in data 30 dicembre 2023 e con scadenza in data 30 dicembre 2026 (PG

463001 del 12 dicembre 2024);

c) la copertura assicurativa di responsabilità civile ambientale per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'affidamento in oggetto fino ad un massimale di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni//00) - Polizza n. 197309823 stipulata in data 30 dicembre 2023 e con scadenza in data 30 dicembre 2026 (PG 463005 del 12 dicembre 2024);

d) dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali (scoppio/incendio), per il massimale di € 15.000.000,00 (quindicimilioni//00) – Polizza "ALL RISKS" n. OX00022735 stipulata in data 30 dicembre 2023 e con scadenza in data 30 dicembre 2026 (PG 463018 del 12 dicembre 2024);

25.3 Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente al Consiglio di Bacino la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Consiglio di Bacino.

25.4 In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta al Consiglio di Bacino ed all'intermediario assicurativo.

25.5 La stipulazione del contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità dell'affidamento del servizio. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità dell'affidamento in oggetto.

Articolo 26

Codice di comportamento dei dipendenti

26.1 Le Parti prendono atto che il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 676 del 25 giugno 2024, è applicabile anche al Consiglio di Bacino, e che gli obblighi di condotta previsti dallo stesso e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del Gestore.

26.2 Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di gravi violazioni da parte dei collaboratori del Gestore ai sensi del DPR n. 62/2013 e del suindicato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona.

26.3 Il Gestore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Consiglio di Bacino, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

26.4 Il Gestore prende atto che il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di

Whistleblowing, esteso anche al Consiglio di Bacino, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

Articolo 27

Patto di integrità

- 27.1. Il contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità del Comune di Verona, che deve intendersi esteso anche al Consiglio di Bacino, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Verona, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente Contratto, costituendone parte integrante anche se non materialmente allegato.
- 27.2. In caso di violazioni il Consiglio di Bacino si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

Articolo 28

Modalità di aggiornamento e modifica del Contratto

- 28.1 Il presente rapporto contrattuale è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - modifiche programmate indicate nel presente Contratto.
- 28.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del Contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.
- 28.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente rapporto contrattuale al verificarsi delle condizioni di cui al comma 28.2.
- 28.4 Le modifiche e le integrazioni contrattuali, ove necessario, saranno concordate per iscritto tra le Parti. Possono essere richieste al Gestore ulteriori attività nell'ambito dei servizi affidati, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 28.5 Per quanto riguarda le attività ulteriori nell'ambito dei servizi affidati, le Parti faranno riferimento alla tabella delle attività ulteriori (**Allegato G**). Il Gestore aggiornerà i corrispettivi di tali attività ulteriori con cadenza annuale applicando il 100% (cento per cento) della variazione percentuale della media calcolata su 12 (dodici) mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno precedente rispetto a giugno dell'anno successivo.

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

- 29.1 I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del Contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

29.2 Il Consiglio di Bacino provvederà alla regolamentazione in materia di privacy, inerente il presente affidamento, con specifici successivi atti.

Articolo 30

Obblighi di tracciabilità

30.1 Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica al Consiglio di Bacino gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.

30.2 Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

30.3 Ai suddetti scopi il servizio di cui al presente Contratto è contrassegnato dal CIG in oggetto.

Articolo 31

Foro competente

31.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario. Il foro esclusivo competente è il Tribunale di Verona.

31.2 Prima di adire all'Autorità Giudiziaria, le Parti convengono l'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.

Articolo 32

Allegati

32.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente Contratto:

A. Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Verona n. 62 del 2 ottobre 2024 avente ad oggetto: "CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA': AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI AD AMIA VERONA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/12/2022, N. 201" C.U.P.: I31E24000200004"

B. Offerta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dell'igiene urbana;

C. Disciplinare Tecnico;

D. Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, in veste di Assemblea di Bacino n. 50 del 14 settembre 2023;

E. Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato;

F. Inventario dei beni strumentali;

G. Tabella delle attività ulteriori;

H. Elenco degli inadempimenti per applicazione delle penali (art. 19) e per l'esercizio della facoltà di risoluzione (art. 21);

I. Fideiussione a garanzia (art. 24).

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli Allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in formato PDF/A e

composto di diciotto pagine e, come prescritto dall'art. 47-ter della Legge Notarile, ne ho dato lettura, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, la validità del cui certificato viene da me Notaio attestata dopo idonea verifica.

Dopo di che io Notaio ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle Parti, alle ore nove e minuti cinquanta.

File firmato digitalmente da Barbara Lavanda

File firmato digitalmente da Roberto Bechis

File firmato digitalmente dal Notaio Cristiano Casalini

Informazioni File

Nome: atto(1).pdf.p7m.p7m

Identificativo: 52203012

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 190,4 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: CRISTIANO CASALINI CSLCST64H10E512R

Firmato da:

BARBARA LAVANDA-LVNBBR71M46B709B

Firmato da:

BECHIS ROBERTO-BCHRRT59D21L219C

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

20 gennaio 2025